



CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO

(Provincia di Lecce)

73034 Piazzetta del Gesù – Tel. 0833/798311 – C.F. 81001150754
www.comune.gaglianodelcapo.le.it pec: protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE. – Anno 2021.

(Legge 431/98, art. 11 – Decreto Ministeriale LL.PP. 7.6.99 – A. D. Regione Puglia n. 412 del 09.12.2022)

SI INFORMA

Che, in esecuzione della Determinazione del Dirigente della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 e della Deliberazione Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2023, sono aperti i termini di partecipazione al **BANDO pubblico di concorso per la sola rilevazione del fabbisogno comunale, per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2021, ai sensi dell'art.11 della legge 9/12/1998 n. 431, a valere sulle annualità successive.**

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI

Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza:

A.1. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;

A.2. per i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno.

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 25/07/1998 n. 286 e ss.mm. (Testo Unico coordinato sull'immigrazione) sono ammissibili a contributo le domande di cittadini stranieri titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno;

B) Residenza:

Residenza anagrafica nell'anno **2021** nel Comune di Gagliano del Capo e specificatamente presso l'alloggio per il quale si richiede il rimborso dell'affitto (il beneficio potrà essere riconosciuto al richiedente solo per il periodo di residenza anagrafica nell'alloggio in questione);

C) Contratto ad uso Abitativo e Tipologia Immobile

C.1. Titolarità di un contratto di locazione;

C.2. essere riferito ad immobile collocato sul territorio del Comune di Gagliano del Capo;

C.3. riguardare un alloggio destinato a civile abitazione che non rientri nelle categorie catastali A1 - A8 - A9;

C.4. riguardare un immobile avente superficie utile non superiore ai 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);

C.5. l'abitazione condotta in locazione non deve trovarsi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art. 1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma in cattive condizioni, (gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su);

C.6. essere un contratto di locazione ad esclusivo uso abitativo;

C.7. essere relativo ad alloggio utilizzato come residenza stabile da parte del nucleo familiare del richiedente, nell'anno di riferimento del rimborso o porzione di esso;

C.8. risultare regolarmente registrato, nei modi stabiliti dalla vigente normativa, in data antecedente a quella di apertura del presente Bando di Concorso;

C.9. essere intestato ad uno dei componenti il nucleo familiare, salvo i casi di:

- separazione con assegnazione della casa coniugale, da parte del Giudice, al coniuge non firmatario del contratto;
- avvenuto decesso dell'iniziale titolare del contratto di locazione, purché originariamente accorpato al nucleo familiare del richiedente.

In caso di contratto riguardante unica unità immobiliare, ma intestato a più conduttori "non facenti parte di un unico nucleo familiare", potranno presentare istanza i singoli conduttori solo per la quota loro competente, allegando apposite ricevute dalle quali emerga chiaramente che sia stata versata la singola quota. In alternativa potrà presentare istanza di rimborso cumulativa uno solo dei conduttori intestatari del contratto, ma solo se in possesso di regolare delega firmata in originale e accompagnata da fotocopia del documento di identità degli altri conduttori intestatari del contratto medesimo, dichiarando i redditi percepiti da tutti gli intestatari del contratto;

C.10. riguardare una locazione avvenuta nell'anno **2021** o sua porzione;

C.11. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro per l'anno **2021**;

Si specifica che potranno essere accettati anche contratti di locazione di natura transitoria, a condizione che il richiedente dimostri di aver avuto la propria residenza anagrafica presso l'abitazione condotta in locazione, per la quale richiede il rimborso dell'affitto, durante tutta la durata del contratto stesso nell'anno di riferimento.

D. SITUAZIONE REDDITUALE

Rientrare in una delle seguenti fasce di reddito:

D.1 Fascia a) reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare non superiore all'importo di due pensioni minime INPS (D.M. del 7/6/99 art 1 c. 1) e determinato in € **13.405,08** (circolare INPS n. 197/2021);

Oppure, qualora il reddito annuo complessivo del nucleo familiare sia superiore a due pensioni minime INPS:

D.2 Fascia b) reddito convenzionale annuo non superiore a € **15.250,00** (ovvero il reddito dell'intero nucleo familiare, diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico e calcolato nella misura del 60% qualora trattasi di redditi da lavoro dipendente o assimilati);

Si specifica che i redditi da considerare sono quelli prodotti dall'intero nucleo familiare in tutto l'anno **2021**.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica:

- per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2;
- per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, il c.d. REDDITO DI CITTADINANZA O PENSIONE DI CITTADINANZA, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017.

Qualora la composizione attuale del nucleo familiare del richiedente risultasse mutata rispetto a quella dell'anno **2021**, dovranno essere conteggiati e sommati anche i redditi complessivamente prodotti da coloro i quali hanno fatto parte del nucleo familiare dell'interessato nell'anno di riferimento del rimborso. Sarà cumulato, inoltre, il reddito prodotto nell'anno **2021** dal coniuge non legalmente separato, anche se non residente, nonché l'assegno di mantenimento del coniuge legalmente separato e dell'ex coniuge, sempre attinente l'anno del rimborso.

Ai fini del presente concorso si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e tutti coloro che risultano nello stato di famiglia anagrafico nell'anno **2021** anche se non legati da vincoli di parentela e da tutte le persone che risiedono nell'alloggio.

I coniugi fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare anche se anagraficamente non residenti nel medesimo alloggio, eccetto il caso in cui esista un provvedimento di separazione, regolarmente omologato o validato dal Giudice. Una semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare (D.P.C.M. 04/04/2001 n. 242 e s.m.i.);

D.3. per i cittadini con reddito pari a ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata obbligatoriamente, pena esclusione:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune per l'anno 2021 (in tal caso compilare l'apposita sezione dell'Allegato C);

oppure

- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che ha contribuito al pagamento del canone, ad esempio: risparmi accantonati su conto corrente, libretto, buoni, etc. oppure aiuti

percepiti da enti e fondazioni benefiche da specificare (in tal caso compilare l'apposita sezione dell'Allegato C);

oppure

- dichiarazione di ricevere sostegno economico da altro soggetto. Nel caso in cui il richiedente dichiari di aver ricevuto per l'anno 2021 sostegno economico da altro soggetto (genitore, figlio, amico, ecc.), oltre ad indicarne le generalità di quest'ultimo, dovrà allegare una autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito. Tale autocertificazione, corredata della copia del documento di identità in corso di validità, del dichiarante, dovrà riportare l'ammontare del reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza nell'anno 2021, che deve risultare congruo rispetto al canone versato dal richiedente (in tal caso compilare l'apposita sezione dell'Allegato B).

Si specifica che è ritenuto congruo il reddito dell'intero nucleo familiare del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico (rispetto al canone versato dal richiedente) qualora:

- l'importo sia superiore ad €13.405,08= (limite massimo di reddito fascia a);
- se ricorre la condizione di cui al precedente punto, il canone di locazione non deve essere superiore al 30% del totale dei redditi del nucleo familiare del richiedente e del soggetto che dichiara di aver fornito sostegno economico.

D.4. In ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b), modificata dall'art 72 della L.R. n. 29 dicembre 2017, n. 67, i destinatari potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

ART. 2 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO

Sono escluse dalla rilevazione del fabbisogno:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari, composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità, da parte del richiedente e di ciascun componente il nucleo familiare, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto in sede di dichiarazione dei redditi, relativamente all'anno 2021, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato di altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
 - hanno usufruito della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
 - le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche;
- Sono altresì escluse le domande di contributo per:
- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
 - alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 - alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutti gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, a pena di esclusione, ENTRO LA DATA DEL EL 20 MARZO 2023.

Le domande dovranno essere presentate indicando la dicitura **“PER LA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO**

PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ” ed utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, tramite una delle seguenti modalità:

- brevi manu c/o Ufficio Protocollo del Comune di Gagliano del Capo e farà fede il timbro di accettazione;
- tramite pec indirizzata a **protocollo.gaglianodelcapo@pec.rupar.puglia.it.** e farà fede la data di invio.

L'istanza dovrà essere obbligatoriamente corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:

- **Modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e firmato in originale;
- **Allegato “A”**-dichiarazione anagrafica e reddituale del nucleo familiare riferita all'anno 2021;

Nota Bene: la mancata compilazione dei dati richiesti nel suddetto modello, qualora gli stessi non siano desumibili dalla documentazione allegata, comporta l'inammissibilità dell'istanza;

- copia del contratto di locazione completo e regolarmente registrato avente tutte le prerogative riportate all'art. 1 lett. “c” del presente Bando di Concorso;
- documentazione attestante l'avvenuto pagamento del canone di affitto per l'anno **2021** o frazione di esso (copie ricevute di pagamento dell'affitto o copie bonifici bancari/postali di pagamento dell'affitto, etc.) in cui siano esplicitamente riportati tutti i seguenti dati: causale di pagamento, importo corrisposto, periodo della locazione a cui si riferisce il predetto importo.

In alternativa, potranno essere accettate dichiarazioni rese dal proprietario dell'immobile e da esso sottoscritte in originale, indicanti l'esatto importo dell'affitto corrisposto dal locatario nell'anno 2021 o frazione di esso, purché obbligatoriamente corredate da copia del documento di riconoscimento valido del proprietario dichiarante;

- fotocopia di un documento di riconoscimento valido del dichiarante;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi modello 730 o Modello Unico inerente i redditi percepiti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2021;
- autocertificazione dello stato di famiglia, della residenza e della situazione reddituale (All. A);
- copia della ricevuta di versamento dell'imposta di registro per l'anno 2021, oppure dichiarazione del proprietario riguardante la scelta dell'opzione della cedolare secca;
- *per chi ha dichiarato reddito “ZERO”* o abbia una incidenza del canone sul reddito superiore al 90% dovrà essere obbligatoriamente prodotta la documentazione di cui all'art. 1, lettera D.3) del presente bando;

Inoltre, per una spedita e corretta istruttoria della pratica si chiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;
- visura catastale/autocertificazione di eventuali proprietà immobiliare da cui risulti la categoria catastale e l'inadeguatezza o l'inabitabilità dell'immobile come da art.1 lett. e) dei requisiti per l'ammissione al concorso;
- altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.

Per i cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea, oltre alla documentazione di cui al precedente punto A.2), è inoltre richiesta, pena l'esclusione:

- documentazione attestante la condizione giuridica di permanenza nel territorio italiano (carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno);

LA RICHIESTA PER L'ACQUISIZIONE DELLA SOPRANDICATA DOCUMENTAZIONE E' RITENUTA OBBLIGATORIA IN OSSERVANZA DELLA D.G.R. N° 1724 DEL 22/10/2020;

L'interessato, con la firma obbligatoria (pena l'esclusione) posta in calce al modulo di domanda, dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false e/o dichiarazioni mendaci, ai sensi del «TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA» approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Si informa che, per effetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018 (GDPR), i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, anche con l'ausilio di strumenti informatici e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge n. 431/1998, fra le quali rientra l'adeguata pubblicità delle graduatorie con esplicita distinzione dei concorrenti della fascia a) ed il relativo importo, i concorrenti della fascia b) ed il relativo importo e i concorrenti non ammessi con la relativa motivazione, nonché per la creazione dell'Osservatorio Regionale.

Il consenso al trattamento dei dati personali è necessario per la partecipazione al presente bando. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi e oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il titolare dei dati personali potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati da parte di questo Ente, i diritti previsti dal Regolamento (UE) n. 679 del 27/04/2018.

ART. 3 – GRADUTORIA

Sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione o della eventuale documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede alla formazione di una graduatoria sulla base del reddito, in ordine crescente, distinti per fascia a) e fascia b), come stabilito all'art.1 lett. D) del presente Bando.

E' facoltà del Comune, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in sede di istruttoria delle domande e di formazione degli elenchi, chiedere ai concorrenti documentazione in integrazione ed ogni elemento utile a comprovare la situazione denunciata nella domanda.

Si precisa che le domande che perverranno non danno diritto ad ottenere un contributo a valere sui canoni di locazione pagati nel 2021, ma solo a rilevare la situazione esistente nel Comune di Gagliano del Capo al fine di ottenere un contributo per le annualità future, per le quali dovrà essere presentata apposita istanza secondi i criteri indicati annualmente negli atti regionali.

Il Comune elaborerà il fabbisogno sulla base del reddito e quantificherà il potenziale contributo nei modi e nei limiti massimi previsti dal D.M. 7.6.99, art. 1 e art. 2, comma 3 e precisamente:

- ai soggetti rientranti nella fascia a) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74/anno;
- ai soggetti rientranti nella fascia b) l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24 % ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a € 2.324,06/anno.

ART. 4 –PRECISAZIONI

Le domande di partecipazione al presente Bando di Concorso possono essere ritirate dai cittadini interessati presso la sede dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Gagliano del Capo.

Le domande saranno altresì disponibili sul sito www.comune.gaglianodelcapo.le.it.

LE DOMANDE, PENA ESCLUSIONE, DOVRANNO PERVENIRE NEI MODI E NEI TERMINI INDICATI E DOVRANNO ESSERE COMPILATE CORRETTAMENTE IN OGNI PARTE E CORREDATE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON SARANNO ACCETTATE ISTANZE NON CONFORMI, INCOMPLETE O ILLEGIBILI.

Ai sensi dell'art. 71 comma 1 e 2 del T.U. approvato con D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese.

La presenza di dichiarazioni false o mendaci comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza, nonché la revoca del provvedimento di assegnazione e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La presentazione della domanda di partecipazione al presente Bando di Concorso implica la piena conoscenza di tutte le norme vigenti in materia, nonché l'espressa accettazione di tutte le modalità previste nel concorso stesso che l'interessato si impegna ad osservare.

Gagliano Del Capo, 13/03/2023

IL RESPONSABILE SETTORE SOCIALE
f.to (dott.ssa Francesca Sergi)